



CATTEDRE UNIVERSITARIE

L'attività di monitoraggio nella materia delle assegnazioni e dei trasferimenti concernenti le cattedre universitarie, iniziata da questo organismo con l'indagine conoscitiva sui concorsi a cattedra nelle facoltà di Giurisprudenza nella materia del diritto del lavoro – i cui esiti sono stati comunicati al Ministro competente in data 9 maggio 2006 – è proseguita in esito a ulteriori scandali evidenziati dalla stampa quotidiani in altri atenei italiani.

Ne è emerso, in sintesi, che prima dell'entrata in vigore della legge 4 novembre 2005, n. 230, il sistema di reclutamento dei professori universitari si prestava ad applicazioni non sempre in linea con i canoni di buona amministrazione, pur teoricamente garantiti dalla applicazione delle procedure concorsuali.

Alcune criticità delle scelte normative di vertice e la sostanziale stratificazione di prassi concorsuali non sempre coerenti con i principi di trasparenza ed imparzialità della selezione avevano, infatti, consentito l'instaurarsi di un sistema di reclutamento "parallelo" a quello ufficiale, basato su una sorta di cooptazione dei candidati di volta in volta presentati dai singoli atenei che bandivano il concorso, a fronte della quale le commissioni concorsuali esprimevano valutazioni assolutamente unanimi e standardizzate per favorire il candidato già preventivamente individuato vincitore. Il vecchio impianto normativo attribuiva, infatti, alle università la competenza a bandire ed espletare le procedure per il reclutamento dei docenti.

Questo sistema, definito comunemente "localismo accademico", incentivava il verificarsi di un sempre più accentuato "carrierismo universitario", per tale intendendosi il fenomeno dei cosiddetti « passaggi di carriera » dal ruolo dei ricercatori a quello dei professori, e dalla fascia degli associati a quella degli ordinari, spesso in assenza di copertura finanziaria e di criteri meritocratici.

La situazione ha, come noto, subito una modificazione in esito all'entrata in vigore della citata legge n. 230 del 2005, che ha delegato il Governo a modificare la normativa per il reclutamento dei professori nelle università.



Alto Commissario

per la prevenzione e il contrasto della corruzione
e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione

Il decreto delegato, promulgato in data 6 aprile 2006, n. 164, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3-5-2006 appare caratterizzato dalle seguenti rilevanti novità:

- 1) titolarità del potere di bandire i concorsi in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica;
- 2) introduzione dell'istituto dell' "idoneità scientifica nazionale" per ciascun settore scientifico-disciplinare, con individuazione del limite massimo di soggetti che annualmente possono conseguirla nel rispetto del fabbisogno delle università e delle disponibilità di spesa connesse alla copertura finanziaria;
- 3) eleggibilità con cadenza biennale da parte di ciascun settore scientifico-disciplinare di una lista di commissari nazionali, con vincolo di non immediata rieleggibilità;
- 4) formazione della commissione di valutazione comparativa mediante sorteggio di cinque commissari nazionali.
- 5) durata dell'idoneità scientifica non superiore a quattro anni e limite di ammissibilità ai giudizi per coloro che, avendovi partecipato, non conseguono l'idoneità.

Il nuovo impianto normativo appare, in astratto, idoneo ad attenuare molte delle enunciate criticità, riscontrate anche nella vicenda barese, prevedendo:

- 1) nuove modalità per definire il numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica per ciascuna fascia e per settori disciplinari (pari al fabbisogno, indicato dalle università, incrementato di una quota non superiore al 40 per cento, per cui è garantita la relativa copertura finanziaria e fermo restando che l'idoneità non comporta diritto all'accesso alla docenza), nonché procedure e termini per l'indizione, l'espletamento e la conclusione dei giudizi idoneativi, da svolgere presso le università, assicurando la pubblicità degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici;
- 2) l'eleggibilità, ogni due anni, da parte di ciascun settore scientifico-disciplinare, di una lista di commissari nazionali, con opportune regole di non immediata rieleggibilità;
- 3) la formazione della commissione di ciascuna valutazione comparativa mediante sorteggio di cinque commissari nazionali. Tutti gli oneri relativi a ciascuna commissione di valutazione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura, come previsto al numero 1);
- 4) la durata dell'idoneità scientifica non superiore a quattro anni, e il limite di ammissibilità ai giudizi per coloro che, avendovi partecipato, non conseguono l'idoneità.



Alto Commissario

per la prevenzione e il contrasto della corruzione
e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione

Per verificare lo stato di effettiva attuazione della riforma, l'AC ha richiesto al Ministro dell'Università un giudizio sull'efficacia della nuova normativa e in particolare sulla sua idoneità ad impedire il perpetuarsi dei rilevati fenomeni di localismo accademico, nonché informazioni sullo stato di attuazione della riforma ad un anno dalla sua entrata in vigore, con particolare riguardo all'implementazione delle nuove previsioni in tema di competenza accentrata sui concorsi e di determinazione delle nuove idoneità scientifiche a livello nazionale, sì da poter concretamente stimare se il rilevato fenomeno distorsivo appartenga definitivamente al passato o presenti ulteriori profili di criticità.

Parimenti, sul versante dei trasferimenti dei professori universitari., settore che ha pure palesato nel vigore della vecchia normativa una distorsione legata all'eccesso di discrezionalità attribuito ai singoli atenei, è stata chiesta una valutazione sullo stato di attuazione delle nuove norme previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, ed è stata avviata dall'AC un'attività di monitoraggio dello stato di attuazione della riforma presso tutte le università pubbliche.